



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 15 MARZO 2016

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 14 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv..Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di:

- il Sig. ALESSIO ORLANDO, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cotronei 1994, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la società A.S.D. COTRONEI 1994, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1077pf14-15 avente a oggetto: "Mancato adempimento, entro il termine stabilito, da parte della Soc. A.S.D. Cotronei della somma di € 3.650,00 in favore dell'allenatore Filippo Trapasso (delibera C.A. presso LND di cui al CU n. 2 del 13.12.2014)";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

-nota del Comitato Regionale Calabria del 12/05/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18/05/2015, con cui si segnalava l'inadempimento della società A.S.D. Cotronei 1994;

-raccomandata A/R, avente a oggetto la richiesta di avvenuto pagamento, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. Cotronei 1994 in data 20/2/2015;

-decisione del Collegio Arbitrale presso la LND assunta nel corso della riunione del 13/12/2014 (Reclamo n° 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (stagione sportiva 2014/2015) comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015;

-ricorso del 21.5.2014, promosso dal Sig.Trapasso Filippo innanzi al Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti, con allegata copia dell'accordo economico (stagione sportiva 2013/2014) tra lo stesso Signor Trapasso e la Società ASD Cotronei 1994;

-nota del Comitato Regionale Calabria del 13/07/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 20/07/2015, con cui si trasmetteva quietanza liberatoria del Sig.Trapasso Filippo, depositata dalla società ASD Cotronei 1994;

-organigramma stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 della società A.S.D.Cotronei 1994;

rilevato che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

- in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Filippo Trapasso condannava la società A.S.D. Cotronei 1994 al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.650,00;
- la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. Cotronei 1994 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 13.2.2015;
- la Società A.S.D. Cotronei 1994 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

-Sig. Alessio ORLANDO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cotronei 1994: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo 155/34), pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società A.S.D. Cotronei 1994, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 *ter*, comma 4, del C.G.S.;

D E F E R I V A

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il Signor ALESSIO ORLANDO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. COTRONEI 1994, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Filippo TRAPASSO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13.12.2014 (Reclamo n° 155/34) pubblicata con il C.U. n° 2 (Stagione sportiva 2014/2015) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -la società A.S.D. COTRONEI per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

La seduta dell'11 gennaio 2016 veniva rinviata per un legittimo impedimento del Rappresentante della Procura Federale.

Nella riunione del 1° febbraio 2016, comparivano davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Silipo, l'avvocato Mario Scavelli in rappresentanza del signor Alessio Orlando Presidente dell'A.S.D. ed il signor Savelli Nicola in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei 1994.

Il Sostituto Procuratore rappresenta che è intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiedeva, pertanto, la sospensione dei termini di cui all'art.34 bis del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

Nella riunione odierna, 14 marzo 2016, in merito all'applicazione della sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico della Società A.S.D. Cotronei 1994 e del Presidente Alessio Orlando:

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

-vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 01febbraio 2016 dall' Avv. Mario Scavelli in rappresentanza del signor Alessio Orlando, Presidente dell'A.S.D. Cotronei 1994, nonché dal signor Savelli Nicola in rappresentanza della società A.S.D. Cotronei 1994;

- vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'inibizione di mesi quattro (4) per Alessio Orlando, dell'ammenda di € 500,00 e di UN (1) punto di penalizzazione in classifica nei confronti della Società ASD Cotronei 1994;

- visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

- rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento irroga:

-al Presidente ALESSIO ORLANDO l'inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 17 LUGLIO 2016;

-alla Società A.S.D. COTRONEI 1994 UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 nel campionato di Promozione e l'ammenda di € 500,00, che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di:

-il Sig. **DOCIMO Eugenio**, Presidente e legale rappresentante della società **A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973** per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il Sig. **MARI Luigi**, per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; -la Società **A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973** per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante **DOCIMO Eugenio**;

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Aggiunto,

-**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 313 pf15-16 avente ad oggetto: "Violazione dei massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC in riferimento all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2013/2014 tra la Società ASD ROGGIANO CALCIO 1973 e l'allenatore Sig. Luigi MARI e mancato adempimento da parte dell'allenatore Sig. MARI all'obbligo di deposito dello stesso accordo economico presso il C.R. Calabria LND" (Prot.3696 del 201.10.2015);

-**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, i quali non hanno presentato memorie né hanno richiesto la loro audizione;

-**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

L'acquisizione dei seguenti documenti:

A) La nota del 19.10.2015 (doc. 2) trasmessa alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale presso LND con allegati gli atti (doc.3 decisione del Collegio Arbitrale LND del 28.09.2015, doc.4 C.U. LND n. 89 stagione sportiva 2013/2014 del 07.10.2013, doc.5 accordo economico sottoscritto il 23.08.2013, doc.6 ricorso MARI Luigi / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 / Collegio Arbitrale LND del 28.04.2015, doc.7 dichiarazioni liberatorie (n.4) MARI Luigi relative agli acconti ricevuti da ASD ROGGIANO CALCIO 1973, doc.8 lettera raccomandata AR esonero del 25.03.2014, doc.9 lettera raccomandata AR Avv. Marco MARI / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 del 23.06.2014, doc.10 lettera raccomandata Collegio Arbitrale LND / ASD ROGGIANO CALCIO 1973 / MARI Luigi del 16.06.2015;

B) I tabulati del Settore Tecnico Figc relativi al tecnico MARI Luigi (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) (doc.11);

C) Fogli di censimento A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 stagione sportiva 2013/2014 (doc.12) e stagione sportiva 2015/2016 (doc.13);

-**Ritenuto** pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

- il Sig. **MARI Luigi** (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) nella stagione sportiva 2013/2014 ha sottoscritto in data 23.08.2013 con la società **A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973** accordo economico per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Promozione Regione Calabria, con un compenso (premio di tesseramento) di Euro 7.500,00 superiore al massimale stabilito dall'accordo LND-AIAC di Euro 7.000,00 e di cui al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) stagione sportiva 2013/2014 omettendo, altresì, il deposito dell'accordo economico sottoscritto presso il competente C.R. Calabria L.N.D, il tutto violando l'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (*secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali*) in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013);

-Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dal soggetto di seguito indicato:

- **il Sig. DOCIMO Eugenio**, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 ha violato l'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*), in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il sig. MARI Luigi, per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio;

Considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal Sig. MARI Luigi (allenatore dilettante terza categoria codice 24.026) [l'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*) e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (*secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali*) in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013 (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013)] si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc;

per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio CRISTAUDO

DEFERIVA

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

-il Sig. DOCIMO Eugenio, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per la violazione **dell'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva** (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*), **in relazione al C.U. L.N.D. n. 89 del 07.10.2013** (a scioglimento della riserva di cui al punto 14 del C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2013) per aver pattuito con il Sig. MARI Luigi, per la conduzione tecnica di allenatore della prima squadra partecipante al campionato Promozione Regione Calabria un accordo economico pari a Euro 7.500,00 superiore al massimale di Euro 7.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.; -la Società **A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973** per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'**art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva** in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante DOCIMO Eugenio;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 marzo 2016, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Il Sostituto Procuratore rappresentava che era intervenuto l'accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Chiede pertanto che vengano sospesi i termini di cui all'art.34 bis del C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento per gli adempimenti di cui all'art. 23 C.G.S..

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di:

-PIEMONTESE Walter, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis. comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S., per aver disputato la gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; **-FOLINO Giovanni**, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Soc. ASD Real Fuscaldo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della gara; **-La Società ASD Real Fuscaldo**, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, n.2, C.G.S., per i comportamenti come sopra descritti posti in essere dai Signori Folino Giovanni e Piemontese Walter alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. F.I.G.C.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 580 pf. 15-16, avente ad oggetto: Comportamento del Dirigente Accompagnatore della Real Fuscaldo, Sig. Giovanni FOLINO, del calciatore in posizione irregolare, Sig. Walter PIEMONTESE, e della Società per aver fatto disputare un proprio calciatore alla gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18.10.15 – Seconda categoria in posizione irregolare, in quanto squalificato.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. Nota Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Calabria del 19.11.2015;
2. Referto D.G.-lista calciatori gara Real Sant'Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015;
3. Anagrafica ASD Real Fuscaldo;
4. C.R. Calabria C.U. n.62 del 18.11.2015;
5. Anagrafica-storico calciatore Piemontese Walter;
6. Reclamo Real Fuscaldo del 30.10.2015;
7. Memoria Real S. Agata del 03.11.2015;
8. C.U. n.14 G.S.T. – D.P. Cosenza del 29.10.2015;
9. Dati-organigramma Società ASD Real Fuscaldo S.S. 2015/2016;
10. C.U. n.42 D.P. Cosenza del 21.5.2015;
11. C.U. n.08 D.P. Cosenza del 08.10.2015;
12. Rapporto Direttore di .Gara.- liste calciatori gara Real Fuscaldo-Sannicolese Calcio dell'11.10.2015.

-Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

-con nota del 19.11.2015, in atti, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, trasmettendo in allegato i relativi atti, segnalava che con riferimento alla gara del Campionato di Seconda Categoria del 18.10.2015 Real Sant'Agata - Real Fuscaldo, nelle fila della seconda partecipava il calciatore PIEMONTESE Walter risultato sottoposto a precedente squalifica. Gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale a seguito della decisione assunta dall'organo giudicante di seconda istanza con C.U. n.62 del 18.11.2015, di accoglimento, per vizi procedurali, del reclamo proposto dalla Real Fuscaldo avverso il deliberato del G.S.T. presso la D.P. di Cosenza di cui al C.U. n.14 del 29.10.2015 (avente ad oggetto la gara di cui si discute).

-Rilevato che, effettivamente, dalla distinta della gara disputata dalla Soc. ASD Real Fuscaldo – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria S.S. 2015/2016, è risultata l'effettiva partecipazione del calciatore Piemontese Walter alla gara in oggetto (riportato in distinta calciatori con il n.4), senza averne titolo perché non aveva scontato una precedente squalifica. Infatti, detta squalifica, comminata a mezzo del C.U. n.42 del 21.5.2015 – con presunzione assoluta di conoscenza dalla data della sua pubblicazione - a seguito della disputa della gara di Play-Off 3° Cat. Atl.Scalea - Real Fuscaldo del 17.5.2015 (considerata a tutti gli effetti gara di campionato per l'assegnazione del titolo sportivo in competizione – promozione - ex artt. 49 e 51 delle N.O.I.F.), non veniva in realtà mai scontata dal calciatore Piemontese Walter che prendeva regolarmente parte alla prima gara del (successivo) Campionato di Seconda Categoria S.S. 2015/2016 Real Fuscaldo - Sannicolese Calcio dell'11.10.2015 (quella immediatamente antecedente alla gara in contestazione), riportato in distinta calciatori con il n.4. Con la precisazione che con riferimento a detta gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra ASD Real Fuscaldo sono state svolte dal Sig. Folino Giovanni. La sua responsabilità disciplinare consegue dal fatto di aver sottoscritto la relativa distinta di gara attestando così in maniera non veritiera la regolare posizione del calciatore Piemontese Walter, calciatore iscritto negli elenchi consegnati al D.G., rappresentando egli in tale veste ad ogni effetto la propria Società ex art. 66 NOIF;

-Ritenuto che, nel caso di specie, in violazione dell'art. 22,n.6, C.G.S. F.I.G.C. (a mente del quale le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva), la Società ASD Real Fuscaldo ha impiegato irregolarmente nella gara in contestazione, a titolo di dolo od anche per mero errore colposo, il calciatore Piemontese Walter in posizione irregolare, per non aver mai scontato la squalifica di una giornata comminata con il C.U. n.42 del 21.5.2015;

-Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

1) per il calciatore Piemontese Walter (nato il 12.12.1986), la violazione di cui all'art. 1bis. co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., per aver egli disputato la gara Real Sant'Agata - Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato;

2) per il Sig. Folino Giovanni, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Real Fuscaldo, la violazione di cui all'art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant'Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;

-Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S. F.I.G.C., della Società ASD Real Fuscaldo alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, C.G.S., i soggetti avvisati Signori Folino Giovanni (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società) e Piemontese Walter (calciatore);

-Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 08.01.2016, regolarmente perfezionatasi nei confronti dei deferiti, cui ha fatto seguito in data 19.01.2016 memoria difensiva del Sig. Folino Giovanni, il cui contenuto non può costituire esimente dei fatti contestati ma che, comunque, potrà essere valutato in sede di richieste sanzionatorie;

per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Carlucci;

DEFERIVA

Innanzitutto a questo Tribunale Federale Territoriale :

-Il calciatore Piemontese Walter, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 22, n.6, 46, comma 6, C.G.S. F.I.G.C., per aver egli disputato la gara Real Sant'Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, nelle fila della Soc. ASD Real Fuscaldo, senza averne titolo perché squalificato; -il Sig. Folino Giovanni, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Soc. ASD Real Fuscaldo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Real Sant'Agata-Real Fuscaldo del 18.10.2015, nel corso della S.S. 2015-2016 – Campionato Seconda Categoria Girone B C.R. Calabria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Piemontese Walter, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;

-La Società ASD Real Fuscaldo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, n.2, C.G.S., per i comportamenti come sopra descritti posti in essere dai Signori Folino Giovanni e Piemontese Walter alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e/o per la quale svolgevano attività ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 marzo 2016, compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è presente per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all'atto di deferimento chiedendone l'integrale accoglimento, in particolare chiede l'irrogazione per:

-PIEMONTESE Walter la squalifica per una giornata effettiva di gara;

-FOLINO Giovanni l'inibizione per 30 giorni;

-La Società ASD Real Fuscaldo la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione nel campionato di seconda categoria e 700,00 € di ammenda.

Il sig. Folino nelle memorie difensive presentate alla Procura Federale ha chiesto il proprio proscioglimento appellandosi alla assoluta buona fede derivante dall'impossibilità di conoscere la squalifica residua in capo al calciatore Piemontese in quanto inflitta ai tempi della militanza del calciatore in altra squadra e quando, inoltre, egli stesso non svolgeva alcuna funzione con la Real Fuscaldo.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale Irroga a

-PIEMONTESE Walter la squalifica per UNA giornata effettiva di gara;

-FOLINO Giovanni l'inibizione per 30 giorni e quindi fino al 17 APRILE 2016,

-alla Società ASD REAL FUSCALDO la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella corrente stagione nel campionato di SECONDA CATEGORIA e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi